CHE ESTENDE, PER L'ISOLA DI SARDEGNA, LE DISPOSIZIONI DI ALCUNI ARTICOLI DI QUELLA IN DATA 30 LUGLIO 1896 N. 345 CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN R. COMMISSARIO CIVILE PER LA SICILIA

Art. 13

Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909

Le operazioni di cui agli articoli 4 e 6 saranno condotte a termine entro cinque anni dalla data della presente.

Le cause che al giorno in cui entrera' in vigore la presente legge si trovano pendenti davanti ai tribunali ordinari in qualsiasi grado di giurisdizione, dovranno essere definite dalle Giunte d'arbitri secondo dispongono gli articoli 4 e 5, e a tal'uopo i magistrati davanti ai quali pendono queste cause dovranno trasmettere alla Giunta i relativi incartamenti.

Versione in vigore dal 10 settembre 1897, non più in vigore dal 5 settembre 1902 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che estende, per l'isola di Sardegna, le disposizioni di alcuni articoli di quella in data 30 luglio 1896 n. 345 concernente l'istituzione di un R. Commissario civile per la Sicilia
Estremi	Legge 2 agosto 1897, n. 382
Titolo	II — Miglioramento agrario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1897

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-estende-per-l-isola-di-sardegna-le-disposizioni-di-alcuni/art-13-le-operazioni-di-cui-agli-articoli-4-e-5-della-legge-2-agosto-1897/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it